

Bruxelles, 20 novembre 2015
(OR. en)

13142/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0135 (NLE)**

**MAR 122
ENV 640
JUSTCIV 239
TRANS 332**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	12299/15 MAR 104 ENV 581 JUSTCIV 217 TRANS 300
n. doc. Comm.:	10248/15 JUSTCIV 155 TRANS 220
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile <i>- Accordo di massima</i>

INTRODUZIONE

1. Il 22 giugno 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La proposta autorizza gli Stati membri a ratificare e ad aderire al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 ("convenzione HNS del 1996").

3. La convenzione HNS del 1996 è stata adottata nel 1996 per consentire l'indennizzo delle vittime di incidenti che implicano sostanze pericolose e nocive, come le sostanze chimiche. La convenzione HNS del 1996 si basa sugli stessi principi che disciplinano le convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Tuttavia, essa va molto più in là in quanto copre non solo i danni dovuti ad inquinamento ma anche i rischi di incendio e di esplosione, inclusi i casi di decesso o di lesioni personali nonché la perdita di beni o i danni materiali. La decisione n. 2002/971/CE¹ del Consiglio ha autorizzato gli Stati membri a procedere alla ratifica della convenzione HNS del 1996 o ad aderirvi.
4. Per mancanza di ratifiche la convenzione HNS non è entrata in vigore e, di conseguenza, è stato elaborato il protocollo del 2010, sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale ("IMO"), per affrontare i problemi di ordine pratico che avevano impedito a numerosi Stati di ratificare la convenzione HNS del 1996.
5. Il protocollo del 2010 sostituisce la convenzione HNS del 1996 e parti di esso rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di trasporti marittimi. Pertanto, gli Stati membri devono essere autorizzati a ratificare il protocollo del 2010 o ad aderirvi.
6. Come nel caso della convenzione HNS del 1996, il protocollo del 2010 contiene disposizioni che incidono sulle norme di diritto derivato dell'Unione concernenti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tali materie sono disciplinate da una proposta distinta di decisione del Consiglio, da adottarsi parallelamente alla decisione in oggetto.

LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

7. La proposta è stata esaminata dal gruppo "Trasporti marittimi" nel corso di varie riunioni durante la presidenza lussemburghese (22 luglio, 2, 7, 25 e 30 settembre, 14 ottobre 2015). Nella riunione del 14 ottobre il gruppo "Trasporti marittimi" ha espresso il suo accordo sul merito della proposta, ma ha preso atto di varie riserve in sospeso della Commissione.

¹ Decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55).

RISERVE DELLA COMMISSIONE

8. A livello di gruppo, i rappresentanti della Commissione hanno formulato riserve per quanto riguarda le seguenti disposizioni del progetto di decisione del Consiglio:
- la base giuridica (che è stata modificata, passando da ambiente, articolo 192 del TFUE, a trasporti marittimi, articolo 100, paragrafo 2 del TFUE);
 - il considerando 1 (la Commissione ritiene che il testo della sua proposta originaria vada mantenuto invariato in quanto coincide con il testo corrispondente della decisione 2002/971/CE);
 - il considerando 6 (la Commissione non concorda con la soppressione dei considerando 6, 7, 8 e 9 della sua proposta originaria, che illustravano la competenza dell'Unione, e la loro sostituzione con l'attuale considerando 6; in particolare, non concorda con la soppressione del considerando 8 della sua proposta originaria, in quanto ritiene che spiegasse una caratteristica importante della convenzione HNS del 2010 e il suo legame con il diritto dell'Unione, che, a parere della Commissione, non è messo in discussione dalla parziale competenza esclusiva dell'Unione sostenuta in sede di Consiglio);
 - il considerando 12 (la Commissione non concorda con la soppressione del riferimento agli sforzi che gli Stati membri devono prodigare, in uno spirito di leale cooperazione, al fine di conseguire l'adesione dell'Unione al protocollo del 2010);
 - il considerando 15 (la Commissione ritiene che andrebbero aggiunti i termini "agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione");
 - il considerando 15 e l'articolo 1 (la Commissione non concorda con l'aggiunta dei termini "per le parti di competenza esclusiva dell'Unione"; ritiene che il protocollo del 2010 sia interamente di competenza dell'Unione);
 - l'articolo 2, paragrafo 1 (la proposta originaria della Commissione prevede per gli Stati membri l'obbligo di risultato di ratificare o di aderire al protocollo del 2010 entro un termine prefissato. La Commissione ritiene che - tenuto conto del contesto della proposta - tale obbligo di risultato costituisca il giusto approccio; non condivide una formulazione alternativa che convertirebbe l'obbligo di ratificare il protocollo solamente in un obbligo di "prodigarsi" a tal fine.

ALTRE RISERVE

9. Il Regno Unito mantiene una riserva d'esame parlamentare.

CONCLUSIONE

10. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- esprimere un accordo di massima sul progetto di decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 13806/15²;
- decidere di trasmettere il progetto di decisione del Consiglio al Parlamento europeo al fine di ottenerne l'approvazione.

² Il testo dovrebbe essere presentato al Coreper/Consiglio contemporaneamente al testo della proposta parallela, la cui versione messa a punto dai giuristi/linguisti figura nel documento 14112/15.